

Sentenza n. [REDACTED]/2025 pubbl. il 03/05/2025

RG n. [REDACTED]/2023

Repert. n. [REDACTED]/2025 del 05/05/2025

Sentenza n. cronol. [REDACTED]/2025 del 03/05/2025



**REPUBBLICA ITALIANA**

**In nome del popolo italiano**

---

**R.G. [REDACTED] 23**

Il Giudice monocratico del Tribunale di Trieste, Sezione Civile, dott.ssa Carmen Giuffrida, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

Nel procedimento ex 281 c.p.c avente ad oggetto il **riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis**,

*Promossa da:*

Rappresentati e difesi dall'Avv. **Patrizia Giannini e Silvia Giannini** del Foro di Roma.

*Contro*

Il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, ritualmente notificato e costituitosi.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**



In data 30.10.2023, i soggetti indicati in epigrafe proponevano ricorso contro il Ministero dell'Interno per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis*.

Sentenza n. cronol. [REDACTED]/2025 del 03/05/2025

In data 20.11.2023, in Pubblico Ministero depositava le proprie conclusioni nulla opponendo.

In data 23.12.2024 veniva fissata udienza per il giorno 05.02.2025 disponendo che l'udienza si svolgesse mediante deposito di note scritte contenenti istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter.

In data 03.02.2025 Il Ministero si costituiva eccependo il mancato rispetto dei termini di notifica del ricorso e del provvedimento di fissazione udienza.

In data 04.02.2025 il Difensore di parte depositava note di trattazione scritta nella quale deduceva che il Ministero degli Interni si costituiva in giudizio solo in data 03.02.2025, due giorni prima dell'udienza, eccependo la nullità degli atti in quanto la notifica del ricorso introduttivo avveniva in data 28 dicembre anziché entro il 27 dicembre, giorno ultimo.

In data 18.02.2025, il Giudice, fissava una nuova udienza per comparizione, precisazione delle conclusioni e discussione il giorno 12 marzo 2025

In data 19.02.2025, il Difensore di parte ricorrente depositava ricevuta di avvenuta notifica del provvedimento nella medesima data.

In data 10.03.2025 il Difensore di parte ricorrente depositava note scritte nella quali, riportandosi ai motivi del ricorso introduttivo, chiedeva l'accoglimento del ricorso.

Il Ministero nulla depositava.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, si rileva che la domanda è stata correttamente presentata presso la sezione specializzata del Tribunale di Trieste in quanto ex art 4 comma 5 DL 13/2017 convertito con modifiche nella L 46/2017 e novellato dall'art. 1 comma 37 della legge 206/21, quando l'attore risiede all'estero, le controversie inerenti alla cittadinanza italiana sono assegnate in base al comune di nascita del padre, madre o avo cittadino italiano.

In ordine alla procedibilità, va evidenziato che, sebbene le ricorrenti abbiano tentato di prendere un appuntamento mediante il portale [prenot@mi.esteri.it](mailto:prenot@mi.esteri.it) del Consolato Generale d'Italia a come previsto dalla legge n. 91 del 05.02.1992, producendo prova di tale circostanza, la richiesta rimaneva inevasa.

Il Tribunale rileva che è fatto notorio che, a causa delle innumerevoli richieste, la data della convocazione è incerta e, conseguentemente lo è anche la definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano *iure sanguinis*. Si ritiene pertanto che tale incertezza



possa essere considerato equivalenti ad un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.

Ai fini dell'accertamento della procedibilità, si ritiene comunque che la presentazione della domanda in via amministrativa non costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale in quanto si tratta di accertare il diritto ad uno stato personale. Il diritto alla cittadinanza è infatti un diritto soggettivo tutelabile immediatamente e incondizionatamente innanzi al giudice ordinario, indipendentemente dal previo esperimento di qualsiasi procedura amministrativa.

Pertanto, l'assenza di certificazione amministrativa non preclude il procedimento giurisdizionale di riconoscimento di tale diritto soggettivo da parte del giudice ordinario. Il Tribunale ordinario, infatti, è competente a pronunciarsi su una domanda giudiziale avente ad oggetto l'accertamento dello status di cittadino in base alla riserva di legge contenuta nell'art. 9 c.p.c. e nell'art. 2 della legge n. 2248 del 20/3/1865 che si applica sia alla materia degli stati personali che a quella del diritto di agire in giudizio.

Né appare necessario rivolgersi alla Giurisdizione Amministrativa per fare accertare l'inadempimento dell'Amministrazione, così come ribadito dallo stesso TAR Lazio con Sentenza n.1221/2019 nella parte in cui - richiamando la propria precedente giurisprudenza (Sentenza n. 8692/2018) - afferma che "gli atti che i competenti organi pubblici possono assumere in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana per nascita non hanno natura costitutiva, bensì natura meramente dichiarativa, restando conseguenzialmente estranea agli stessi lo svolgimento di qualsiasi potestà discrezionale, di tal che la situazione giuridica soggettiva che gli istanti vantano a fronte dell'azione degli organi pubblici nella materia è quella di diritto soggettivo e non di interesse legittimo".

**Nel merito**, il Giudice ritiene che la domanda del ricorrente sia fondata e meriti pertanto accoglimento.

Le ricorrenti hanno fornito prova che **l'avo da cui muove la discendenza *iure sanguinis***, è cittadino italiano in quanto nato a :

Al ricorso veniva, infatti, allegato certificato negativo di naturalizzazione dell'avo

Alla luce delle superiori considerazioni, l'avo, non avendo mai perso la cittadinanza italiana, la trasmetteva "*iure sanguinis*" ai propri discendenti.



Le ricorrenti hanno altresì provato la linea di discendenza, mediante la documentazione appositamente tradotta e apostillata (certificati di nascita e certificati di matrimonio).

A mero scopo esaustivo, il Giudice osserva che alcune trasmissioni in linea materna e alcune celebrazioni di matrimoni sono avvenute durante la vigenza della l.555/1912 la quale non permetteva alla donna di trasmettere la cittadinanza italiana, se non in via residuale, e statuiva la perdita della cittadinanza italiana della donna che contraeva matrimonio con cittadino straniero. Su entrambe le questioni è intervenuta in modo risolutivo la Corte Costituzionale con le seguenti sentenze:

- la sentenza n. 87/1975 della C. Cost., che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna senza volontà di questa in caso di matrimonio con cittadino straniero.
- la sentenza n. 30/1983 della C. Cost., pubblicata in data 16/02/1983 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1 e 2, della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana per i figli di madre cittadina, e dell'art. 2, comma 2 della stessa legge nella parte in cui sanciva in ogni caso la prevalenza della cittadinanza del padre nella trasmissione dello stato di cittadino ai figli.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 4466/2009, ha infine risolto anche l'annoso contrasto giurisprudenziale dichiarando l'effetto retroattivo nel tempo delle sopra citate sentenze della Corte Costituzionale.

Pertanto, alla luce delle superiori sentenze, l'ava [REDACTED], anche se donna sposata il [REDACTED] con cittadino straniero, ha mantenuto la cittadinanza italiana trasmettendola alla propria figlia, l'odierna ricorrente [REDACTED], la quale la trasmetteva a sua volta alle proprie figlie, odierne ricorrenti, [REDACTED].

Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda va accolta e, per l'effetto, dichiarato che le ricorrenti sono cittadine italiane.

In conseguenza dell'accoglimento della domanda dichiarativa della cittadinanza italiana dei ricorrenti, va altresì accolta la domanda con cui si chiede di ordinare al Ministero competente di procedere alle **iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge**, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Il Giudice rileva infatti che la domanda di cittadinanza *iure sanguinis* è una azione di mero accertamento, con cui è chiesto all'Autorità giudiziaria il riconoscimento dello *status* di cittadino italiano per discendenza. In caso di accoglimento della domanda, l'ordine richiesto dall'interessato e riportato nel provvedimento del Giudice di intimare il convenuto Ministero dell'Interno e, in sua vece, l'ufficiale dello stato civile competente, a procedere "*alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone*



indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti non costituisce una condanna di *facere* in senso tecnico – ancor più se non è previsto l'annullamento di un provvedimento amministrativo di diniego – in quanto la cogenza del *dictum* non deriva dal disposto della Autorità giudiziaria ma dal complesso di norme, costituzionali e non, che regolano le annotazioni nel registro dello stato civile e della cittadinanza. Anche in assenza dell'ordine *de quo* pronunciato dal Giudice, all'esito dell'ammissione della domanda dello *status civitatis*, il Ministero dell'Interno, quale Autorità amministrativamente competente che gestisce e coordina l'intera materia della cittadinanza e dello stato civile (art. 14 del D.Lgs. n. 300/99) e, per esso, l'ufficiale di stato civile, quale organo periferico della Amministrazione statale (art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 396/00) ovvero il soggetto materialmente tenuto ad effettuare le varie trascrizioni, iscrizioni ed altri adempimenti (art. 14 del D.Lgs. n. 267/00), è comunque tenuto a compiere tutti gli atti conseguenti al riconoscimento dello *status* di cittadino italiano *iure sanguinis*.

In ordine alle spese, il Tribunale ritiene che l'assenza di un provvedimento di diniego proveniente dall'autorità amministrativa giustifichi la compensazione delle spese di lite.

#### P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando,

- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che le ricorrenti sono cittadine italiane;
- ordina al Ministero dell'Interno e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.

In Trieste il 03.05.2025

Il Giudice

Carmen Giuffrida



1000000

1000000

1000000

1000000

